



COMUNE di PONTE BUGGIANESE

Provincia di Pistoia

Settore Gestione Risorse

Ufficio Tributi

ISTRUZIONI PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) PER L'ANNO 2009

E' soggetto al pagamento dell'I.C.I. il proprietario di immobili o il titolare di un diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) sugli immobili, o il locatario in caso di locazione finanziaria, anche se non risiede nel territorio dello Stato o se non ha qui la sede legale o amministrativa o non vi esercita l'attività. Per immobili si intendono i fabbricati, le aree fabbricabili e i terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

In base a quanto stabilito dal D.L. n. 93/2008, così come convertito dall'art. 1 della Legge n. 126/2008, già a partire dall'acconto ICI per l'anno 2008 è stata disposta l'esenzione dal pagamento dell'imposta per:

- l'abitazione principale, ad eccezione delle unità immobiliari censite in categoria A/01, A/08 e A/09;
- la pertinenza dell'abitazione principale che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Comunale sugli Immobili, deve essere censita nelle categorie catastali C/02, C/06 o C/07 e non può essere più di una.

Inoltre, in base all'interpretazione delle nuove disposizioni fornita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con le risoluzioni n. 12 del 05 giugno 2008 e n. 1 del 04 marzo 2009, si intendono equiparate all'abitazione principale e pertanto escluse dal pagamento dell'imposta, le unità immobiliari e relativa pertinenza concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta fino al 2° grado (genitori-figli e nonni-nipoti), così come disposto dall'art. 9 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Comunale sugli Immobili.

Si precisa che tale esenzione può essere riconosciuta solo se i soggetti interessati provvedano, od abbiano già provveduto, a presentare dichiarazione attestante le condizioni di fatto e di diritto necessarie per il riconoscimento di tale agevolazione; il termine da rispettare è quello previsto per la dichiarazione dei redditi.

Sempre in base a quanto previsto dalle nuove disposizioni legislative, sono esclusi dal pagamento dell'imposta:

- l'ex casa coniugale non assegnata al coniuge separato;
- gli immobili degli IACP regolarmente assegnati;
- gli immobili che le cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnano a soci che vi abitano.

DICHIARAZIONI DI VARIAZIONE

Per le variazioni verificatesi nell'anno 2008, permane obbligo di dichiarazione solamente nei casi espressamente previsti nelle istruzioni al modello di dichiarazione ICI per l'anno 2008, da presentare entro il termine della dichiarazione dei redditi.

ALIQUOTE I.C.I. PER L'ANNO 2009

Con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 13/03/2009 sono state confermate le seguenti aliquote per l'anno in corso:

- l'aliquota ordinaria nella misura del **7,00 per mille**; (si applica a tutti i casi che non rientrano in quelli indicati sotto)
- l'aliquota nella misura ridotta è stabilita al **4,90 per mille** per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del contribuente, se appartenente alle categorie catastali A/01, A/08 e A/09. Si precisa che usufruisce dell'aliquota ridotta **una sola pertinenza** dell'abitazione principale (appartenente alle categorie catastali C/06, C/02 e C/07).

DETRAZIONI D'IMPOSTA

- € **103,29** per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
- € **200,00** per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente, qualora siano posseduti i seguenti requisiti:
 - 1) L'indicatore ISEE del nucleo familiare non deve essere superiore ad € 8.000,00;
 - 2) Il contribuente non deve possedere (a titolo di proprietà o altro diritto reale), su tutto il territorio nazionale neanche in quota parte, altro immobile ad eccezione dell'abitazione principale e della relativa pertinenza;
 - 3) L'ottenimento dell'agevolazione è subordinato, a pena di decadenza, alla presentazione, entro il termine di scadenza del pagamento della seconda rata, di specifica dichiarazione sottoscritta ai sensi del D.P.R. 445/2000, alla quale deve essere allegata la dichiarazione sostitutiva unica (ISEE) e la relativa attestazione.

MODALITA' DI PAGAMENTO:

Il pagamento deve essere effettuato sul **conto corrente postale n° 36003556 (intestato a "Comune di Ponte Buggianese - I.C.I. - Servizio Tesoreria")** con i bollettini allegati alla presente comunicazione.

Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso, con arrotondamento all'unità di euro, deve essere effettuato in due rate:

- la prima rata deve essere pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente (anno 2008) e deve essere versata entro il 16 giugno;
- la seconda rata deve essere pari al saldo dell'I.C.I. dovuta per l'intero anno 2009 ed è comprensiva dell'eventuale conguaglio sulla prima rata; deve essere versata entro il 16 dicembre.

E' possibile versare l'ICI complessivamente dovuta in un'unica volta entro il 16 giugno. In questo caso l'imposta dovrà essere calcolata applicando l'aliquota e le detrazioni in vigore quest'anno e non quelle deliberate per l'anno precedente.

Oltre che agli sportelli delle Poste, il versamento può essere effettuato presso la tesoriera del Comune di Ponte Buggianese (Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia) compilando e consegnando, comunque, il bollettino.

Non devono essere utilizzati i bollettini, che si trovano negli uffici postali, intestati al Concessionario per la riscossione (G.E.T.), mentre è possibile l'utilizzo del modello di pagamento F24.

PER AVERE MAGGIORI INFORMAZIONI:

Ufficio Tributi, p.zza del Santuario 1, tel. 0572/932138-932131, e-mail: tributi@comune.ponte-buggianese.pt.it, con il seguente orario di apertura al pubblico: martedì e venerdì dalle 9.00 alle 13.00.

Il Regolamento ICI è consultabile sul sito internet: www.comune.ponte-buggianese.pt.it